

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1523 del 12/09/2022

Seduta Num. 38

Questo lunedì 12 **del mese di** Settembre
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/1538 del 23/08/2022

Struttura proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITÀ E PROMOZIONE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI
REGOLAMENTI (UE) N. 1151/2012 IN MATERIA DI DOP, IGP E STG PER
PRODOTTI ALIMENTARI E N. 1308/2013 IN MATERIA DI DOP E IGP NEL
SETTORE VITIVINICOLO RELATIVE A PRODOTTI OTTENUTI NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: MODALITÀ PER
L'ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE. ABROGAZIONE
DELIBERAZIONE N. 1682/2014.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Alberto Ventura

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l'altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare la Sezione 2: Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
- il Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica, fra l'altro, i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) e n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", in particolare il Titolo III "Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali", Capo I e Capo II;
- il Decreto ministeriale 14 ottobre 2013, che definisce le disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

- il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, che definisce le disposizioni nazionali concernenti la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Richiamata la propria deliberazione n. 1682 del 27 ottobre 2014 "Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale";

Considerato che le citate disposizioni nazionali prevedono, tanto per le DOP e le IGP dei prodotti agricoli e alimentari, quanto per le DOP e le IGP dei prodotti vitivinicoli nonché, a determinate condizioni, per le STG, l'espressione di un parere regionale sulla proposta di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione, da trasmettere al Ministero entro 90 giorni dalla ricezione della domanda;

Dato atto che:

- la citata deliberazione n. 1682/2014 ha definito le procedure per il rilascio del parere regionale riguardante le domande di registrazione e di modifica dei disciplinari delle DOP, IGP e STG, nonché di cancellazione delle DOP e IGP relative a prodotti agricoli e alimentari ottenuti nel territorio regionale;
- il predetto Regolamento n. 2117/2021 ha, fra l'altro, aggiornato la classificazione delle domande di modifica dei disciplinari, comprendendo il caso della modifica temporanea quale modifica ordinaria che consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;
- si ritiene opportuno integrare le disposizioni regionali di cui alla più volte citata deliberazione n. 1682/2014 con analoghe procedure concernenti la presentazione e

l'esame delle domande di protezione delle DOP e delle IGP dei prodotti vitivinicoli;

Visto l'art. 7 del richiamato Decreto 6 dicembre 2021 che, con riferimento all'attività istruttoria delle Regioni, dispone quanto segue:

- entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la Regione pubblica l'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda nel B.U.R., effettua le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta:
 - a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività di cui all'art. 5, lettera b, c, d), con particolare riguardo alla documentazione comprovante l'esercizio delle deleghe nella relativa assemblea;
 - b) la completezza della documentazione come individuata all'art. 5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n. 33/2019 e n. 34/2019 e dalle vigenti norme nazionali;
- terminata l'istruttoria trasmette al ministero il proprio parere e, in caso di esito positivo:
 - a) l'estratto del B.U.R. contenente la pubblicazione di cui al citato comma 1;
 - b) se del caso, la proposta del disciplinare e del documento unico aggiornati alla luce della propria valutazione;

Considerato che:

- le domande di modifica temporanea, proprio in ragione della loro definizione, rivestono abitualmente carattere di urgenza;
- è pertanto opportuno semplificare le procedure per l'espressione del parere regionale, procedendo all'espressione del parere tramite comunicazione del Responsabile del settore competente al soggetto richiedente e al Ministero, contenente la ricostruzione delle motivazioni che originano la domanda di modifica temporanea e i motivi per i quali la modifica sia classificabile come tale;

Ritenuto pertanto necessario:

- definire una procedura che, in conformità a quanto stabilito dal suddetto Decreto 6 dicembre 2021, garantisca, nei tempi e nei modi, la tempestività e l'efficacia dell'azione regionale relativamente agli adempimenti amministrativi per l'espressione dei pareri di competenza;
- approvare le modalità per l'espressione del parere regionale in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp dei vini ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- abrogare la deliberazione n. 1682/2014 e sostituirla con un atto complessivo riguardante l'espressione del parere regionale sulla proposta di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione, delle DOP e le IGP dei prodotti agricoli e alimentari, delle DOP e le IGP dei prodotti vitivinicoli nonché, a determinate condizioni, delle STG nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della pagina 5 di 10 corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista altresì la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modalità per l'espressione del parere regionale, in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG per i prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di DOP e IGP nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, nella formulazione di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre l'abrogazione della deliberazione n. 1682/2014;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI (UE) N. 1151/2012 IN MATERIA DI DOP, IGP E STG PER I PRODOTTI ALIMENTARI E N. 1308/2013 IN MATERIA DI DOP E IGP NEL SETTORE VITIVINICOLO RELATIVE A PRODOTTI OTTENUTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE

A. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE

1. A cura dei promotori, ed in conformità all'articolo 6 del DM 14 ottobre 2013 e all'articolo 5 del DM 6 dicembre 2021, la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP deve essere trasmessa a mezzo PEC a:

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione

Bologna

PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

2. Ogni altro elemento della richiesta di registrazione deve essere conforme a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del DM 14 ottobre 2013 e dagli articoli 5 e 6 del DM 6 dicembre 2021.

B. PARERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. Il Settore competente esamina la documentazione acquisendo, se necessario, una valutazione tecnica da parte di altri uffici della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca o di altri Settori regionali nei cui ambiti di attività rientri il comparto produttivo interessato.
2. Il Settore competente può richiedere al Ministero la convocazione di un apposito incontro per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata.
3. Il Settore competente, se necessario, può chiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto richiedente, indicando un appropriato termine di risposta, al fine di acquisire ulteriori elementi utili all'emanazione del parere, a cui il soggetto richiedente dovrà dare riscontro entro la scadenza indicata.
4. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano le richieste di chiarimenti e integrazioni il Settore competente

emana l'atto di archiviazione della domanda per mancanza di elementi adeguati all'espressione del parere e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Al fine di valutare eventuali interessi coinvolti e contrapposti e provvedere alla raccolta di osservazioni utili all'emanazione del parere, il Settore competente invia al Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ai fini della pubblicazione, un comunicato contenente la notizia della presentazione della domanda di registrazione.

Il comunicato comprende il disciplinare presentato o una sua sintesi e viene pubblicato anche nel Portale regionale "Agricoltura, Caccia e pesca".

6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione l'intera documentazione presentata dai promotori resta a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Settore competente.

In tale periodo chiunque può presentare al Settore suddetto osservazioni alla proposta di registrazione. Tali osservazioni sono prese in considerazione nel corso della procedura.

La pubblicazione ha solo scopo informativo ed eventuali ulteriori osservazioni potranno essere presentate al Ministero nella successiva fase istruttoria, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del DM 14 ottobre 2013 e dall'articolo 9 del DM 6 dicembre 2021.

Le osservazioni devono comprendere il nome o la ragione sociale del mittente, nonché l'indirizzo di PEC.

7. La procedura si chiude - entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda come stabilito dall'articolo 7, comma 2, del DM 14 ottobre 2013 e dall'articolo 7, comma 2, del DM 6 dicembre 2021 - con l'espressione del parere con atto formale del Responsabile del Settore competente.
8. La Regione Emilia-Romagna esprime il parere previsto al precedente punto 7 con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) validità socioeconomica della proposta di registrazione;

- b) coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- c) presenza di eventuali interessi contrapposti;
- d) eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell'IGP.

9. In caso di mancata coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari il Responsabile del Settore competente esprime parere negativo.

10. Il parere regionale, unitamente alla documentazione stabilita dalle procedure nazionali, è inviato al soggetto richiedente e al Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

11. Il Settore competente comunica altresì a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni di cui al punto 6 l'avvenuta emanazione e pubblicazione del parere.

C. MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA DOP O IGP REGISTRATA

1. Per la formulazione del parere di competenza della Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di modifica del disciplinare di DOP e IGP registrate ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 e n. 1308/2013 si applica - per quanto compatibile - la procedura stabilita ai precedenti punti A e B.

2. Nel solo caso di modifica temporanea, il parere viene espresso dal Responsabile del Settore competente tramite comunicazione al soggetto richiedente e al Ministero. Tale comunicazione contiene la ricostruzione delle motivazioni che originano la domanda di modifica temporanea e i motivi per i quali la modifica sia classificabile come temporanea.

D. CANCELLAZIONE DI DOP E IGP REGISTRATE

1. Per la formulazione del parere di competenza della Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di cancellazione della registrazione di una DOP o IGP registrate ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 e n. 1308/2013 si applica - per quanto compatibile - la procedura stabilita ai precedenti punti A e B.

2. La domanda può essere promossa direttamente dal Ministero, anche su iniziativa della Regione, quando la denominazione non è più rispondente al rispettivo disciplinare e, in particolare, quando da almeno sette anni consecutivi non siano stati commercializzati prodotti che si fregiano del nome protetto.
3. Per la valutazione o la promozione della richiesta di cancellazione il Settore competente acquisisce informazioni dall'organismo di certificazione autorizzato al controllo, nonché da operatori e istituzioni locali e loro associazioni, purché coinvolti o interessati alla produzione secondo quanto descritto dal disciplinare di produzione.

E. DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI STG

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 21 e 22 del DM 14 ottobre 2013, la richiesta di registrazione di una STG è avanzata dai soggetti legittimati al Ministero, che informa a mezzo e-mail tutte le Regioni. Queste entro 30 giorni comunicano il proprio interesse a partecipare alla valutazione della domanda di registrazione.
2. La Regione Emilia-Romagna, tramite il Settore competente, esprime il proprio interesse previa:
 - a) consultazione di associazioni e organizzazioni imprenditoriali;
 - b) valutazione della:
 - i. presenza nell'associazione richiedente di imprese aventi sede legale o produttiva nel territorio dell'Emilia-Romagna;
 - ii. incidenza economica - reale o potenziale - sulla produzione oggetto della domanda di registrazione STG da parte di imprese che hanno sede nel territorio dell'Emilia-Romagna, sia in quanto produttrici, sia in quanto concorrenti di altre imprese produttrici presenti nell'associazione richiedente.

F. PARERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MERITO ALLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI STG

1. Espresso l'interesse a partecipare alla valutazione della domanda di registrazione di una STG e ricevuta dal Ministero la domanda di registrazione, il Settore

competente esamina la documentazione acquisendo, se necessario, una valutazione tecnica da parte di altri uffici della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca o ad altri Servizi regionali nei cui ambiti di attività rientri il comparto produttivo interessato.

2. Il Settore competente, se necessario, richiede al Ministero la convocazione di un apposito incontro per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata.
3. Il Settore competente, se necessario, può chiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto richiedente, indicando un appropriato termine di risposta, al fine di acquisire ulteriori elementi utili all'emanazione del parere, a cui il soggetto richiedente dovrà dare riscontro entro la scadenza indicata.
4. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano le richieste di chiarimenti e integrazioni il Settore competente emana l'atto di archiviazione della domanda per mancanza di elementi adeguati all'espressione del parere e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Al fine di valutare eventuali interessi coinvolti e contrapposti e provvedere alla raccolta di osservazioni utili all'emanazione del parere, il Settore competente invia al Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ai fini della pubblicazione, un comunicato contenente la notizia della presentazione della domanda di registrazione.

Il comunicato comprende il disciplinare presentato o una sua sintesi e viene pubblicato anche nel Portale regionale "Agricoltura, Caccia e pesca".

6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione l'intera documentazione presentata dai promotori resta a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Settore competente.

In tale periodo chiunque può presentare al Settore suddetto osservazioni alla proposta di registrazione. Tali osservazioni sono prese in considerazione nel corso della procedura.

La pubblicazione ha solo scopo informativo ed eventuali ulteriori osservazioni potranno essere presentate al Ministero nella successiva fase

istruttoria, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del DM 14 ottobre 2013.

Le osservazioni devono comprendere il nome o la ragione sociale del mittente, nonché l'indirizzo di PEC.

7. La procedura si chiude - entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda come stabilito dall'articolo 22, comma 3, del DM 14 ottobre 2013 - con l'espressione del parere con atto formale del Responsabile del Settore competente.
8. La Regione Emilia-Romagna esprime il parere previsto all'articolo 22, comma 3, del DM 14 ottobre 2013 con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) validità socioeconomica della proposta di registrazione;
 - b) coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
 - c) presenza di eventuali interessi contrapposti;
 - d) eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della STG.
9. In caso di mancata coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari il Settore competente esprime parere negativo.
10. Il parere regionale, unitamente alla documentazione stabilita dalle procedure nazionali, è inviato al soggetto richiedente e al Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
11. Il Settore competente comunica altresì a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni di cui al punto 6 l'avvenuta emanazione e pubblicazione del parere.

G. MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA STG REGISTRATA

1. Per la formulazione del parere di competenza della Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di modifica del disciplinare di STG registrate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modifiche e integrazioni si applica - ove compatibile - la procedura stabilita ai precedenti punti E e F.

2. Nel solo caso di modifica temporanea, il parere viene espresso tramite comunicazione al soggetto richiedente e al Ministero. Tale comunicazione contiene la ricostruzione delle motivazioni che originano la domanda di modifica temporanea e i motivi per i quali la modifica sia classificabile come temporanea.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Renzo Armuzzi, Responsabile di SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITA' E PROMOZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1538

IN FEDE

Renzo Armuzzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1538

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1523 del 12/09/2022

Seduta Num. 38

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi